# RUSSOTOMATIS STUDIO LEGALE

AVV. PAOLO RUSSO AVV. SARA TOMATIS AVV. MICHELA GIRAUDO AVV. MATTEO CONTE AVV. STEFANIA EINAUDI AVV. FRANCESCA DUTTO

VIA MONSIGNOR PEANO, 2 - 12100 **CUNEO** CORSO PORTA NUOVA, 22 - 37122 **VERONA** TEL. 0171 691148 - FAX 0171 694259 info@studiorussotomatis.it

# TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO

## -Sezione Fallimentare-

---000---

## PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII

Per

Il signor Paolo SALOMONE, nato a

elettivamente domiciliato in Cuneo, Via Monsignor

Peano 2, presso Studio e persona dell'Avv. Matteo Conte, codice fiscale CNT MTT 87D27 I470Y, PEC matteo.conte@ordineavvocaticuneo.eu, fax 0171 694259, che lo rappresenta e difende come per **procura 28.04.2023**, unita al presente atto.

#### ---000---

#### **Sommario**

1. Una premessa	2
2. Il debitore istante	3
3. Le cause dell'indebitamento	4
4. Individuazione degli strumenti per il superamento dello stato di indebitamento del ricorrente	4
5. Sui presupposti per l'accesso alle procedure di cui al Codice della Crisi	6
5.1. Requisiti oggettivi	6
5.2. Requisiti soggettivi	7
5.3. Ulteriori requisiti	7
6. La situazione debitoria	8
6.1. Il passivo complessivo.	8
6.2. Le spese in prededuzione	11
- Compenso Organismo di Composizione della Crisi	11
- Compenso del Perito Geom. Tommaso BLANDI	12
- Compenso del difensore Avv. Matteo CONTE	12
7. L'attivo disponibile	13
7.1. La composizione patrimoniale del ricorrente	13
-Beni immobili	13
-Beni mobili	14
-Reddito da attività di impresa	16
7.2. L'attivo messo a disposizione dei creditori	16
8. La proposta di soddisfacimento dei creditori	17

# RUSSOTOMATIS

9. Sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 268 CCII	19
10. Documentazione e informazioni richieste dall'art. 67, comma 2, e art. 68 CCII	24
CONCLUSIONI	24

---o0o---

# 1. Una premessa

Il signor Paolo SALOMONE è nato a



Il ricorrente versa in una situazione di "sovraindebitamento", definita dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII come lo "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

Il signor SALOMONE si trova, infatti, in una condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni.

Ai fini della presente procedura, tenuto conto della natura personale del debito complessivo, il ricorrente è qualificabile come **consumatore** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) D.lgs. n. 14/2019 s.m.i.

Inoltre, ai sensi dell'art. 69 CCII, il signor SALOMONE:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la proposizione della presente domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha usufruito di alcuno dei procedimenti di composizione della crisi di cui al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ovvero di cui alla previgente Legge n. 3/2012, né è stato ammesso ad altra procedura concorsuale;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della previgente Legge n. 3/2012;
- non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori e ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.


In data 14-15.11.2022, il signor Paolo SALOMONE depositava istanza presso l'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo per una valutazione esplorativa finalizzata alla nomina di un Gestore della Crisi ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 14/2019.

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 2 DI 26

# RUSSOTOMATIS STUDIO LEGALE

A seguito di tale istanza, veniva nominata in qualità di professionista con funzioni di OCC, la Dr.ssa Stefania MARRO, codice fiscale MRR SFN 79L48 D205F, con Studio in Cuneo (CN), Via Statuto 11.

## 2. Il debitore istante.



In data 25.02.2021, i signori SALOMONE e sottoscrivevano una memoria congiunta per regolare lo scioglimento del matrimonio, allegata alla sentenza n. 280/2021 del 25/03/2021, pubblicata il 30/03/2021, emessa dal Tribunale di Cuneo nell'ambito del procedimento R.G. 2399/2020, con la quale veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi (doc. 4).

Dal 10.08.2016, il signor SALOMONE è titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Roccabruna (CN), Regione Combetta 47, partita IVA 03671800047, avente ad oggetto il "trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" (attività esercitata presso l'unità locale in Marene (CN), Via Provinciale 2) e iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese con le qualifiche di Piccolo Imprenditore e Impresa Artigiana (doc. 5).

L'attività del ricorrente ha avuto inizio con l'acquisizione di un ramo d'azienda dalla società TAXILANGA DI SURRA BRUNO & C. S.N.C., avvenuta in data 18.08.2016, per l'importo di euro 7.000,00, con scrittura privata autenticata dinnanzi al notaio Dr.ssa Mariagrazia ARANITI, repertorio n. 4078 e raccolta n. 3266, registrata a Cuneo il 26.08.2016 al n. 8095 serie 1T e iscritta al Registro Imprese di Cuneo il 29.08.2016 al n. 36.202 (doc. 6).

In precedenza, il signor SALOMONE ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di una Organizzazione Non Governativa (ONG) Belga, tale Cooperation Technique Belge S.A., per la quale operava in Congo.

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 3 DI 26

# RUSSOTOMATIS STUDIO LEGALE

#### 3. Le cause dell'indebitamento

Il signor Paolo SALOMONE versa in una situazione di sovraindebitamento derivante, in via principale, dalla contestazione del mancato pagamento di imposte sul reddito (IRPEF), asseritamente non versate in Italia, per redditi maturati all'estero, riconducibili al periodo nel quale il ricorrente risiedeva in Congo e svolgeva attività lavorativa alle dipendenze di una ONG Belga, tale Cooperation Technique Belge S.A. Al signor SALOMONE sono stati infatti notificati plurimi avvisi di accertamento per non avere dichiarato e versato in Italia le imposte relative ai redditi percepiti fuori dal territorio nazionale negli anni dal 2009 al 2012.

Pur essendo in quegli anni stabilmente residente in Congo, ma non avendo provveduto ad iscriversi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), il signor SALOMONE avrebbe invero dovuto dichiarare in Italia i redditi prodotti all'estero e versare le imposte all'erario, deducendo quelle già pagate all'estero. Avendo omesso tali adempimenti, il ricorrente avrebbe perso il diritto a dedurre dal debito d'imposta italiano le imposte estere e, a seguito degli accertamenti notificati, gli è stato intimato il versamento per intero delle imposte italiane, oltre alle sanzioni e agli interessi.

Il ricorrente era peraltro riuscito a definire i primi due accertamenti, relativi agli anni 2009 e 2010, mediante adesione, mentre per le successive annualità (2011 e 2012) non ha potuto adempiere in quanto privo delle necessarie risorse finanziarie.

All'indebitamento derivante dagli accertamenti dell'Erario, si aggiunge il debito maturato nei confronti del professionista Dr. Marco Luca DEMARCHI che gli ha prestato assistenza per la definizione mediante adesione degli avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010.

# 4. Individuazione degli strumenti per il superamento dello stato di indebitamento del ricorrente

Il debito maturato dal signor Paolo SALOMONE nei confronti dell'Erario e dei professionisti incaricati per la definizione mediante adesione degli avvisi di accertamento pregressi presenta una natura esclusivamente personale.

In particolare, come evincibile dal dettaglio riportato negli avvisi di intimazione di cui *infra*, le somme ingiunte al ricorrente sono richieste in via principale a titolo di IRPEF, oltre addizionali, relativamente a redditi prodotti in qualità di lavoratore dipendente.

Quanto ai compensi spettanti ai professionisti che hanno prestato assistenza al ricorrente per la definizione degli accertamenti pregressi mediante adesione, la natura personale del debito è strettamente connessa alla peculiare fattispecie degli importi asseritamente omessi. Le somme ingiunte dall'erario e interessate dall'adesione erano parimenti richieste a titolo di IRPEF per le ragioni innanzi addotte. L'incarico, peraltro, è

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 4 DI 26



stato conferito ai medesimi professionisti dal signor SALOMONE, nella sua qualità di contribuente persona fisica, nei confronti del quale, infatti, è stata emessa la nota *proforma*.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la procedura più idonea cui accedere per definire lo stato di sovraindebitamento del ricorrente sia la ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. CCII.

Non si presenta peraltro ostativa la circostanza che il signor SALOMONE sia attualmente titolare di impresa individuale registrata al Registro Imprese e svolga attività di lavoro autonomo.

In proposito, occorre infatti soffermarsi sul dato letterale dell'art. 2 comma 1 lett. e) D.lgs. 14/2019 s.m.i. per il quale è "Consumatore" "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

Dunque, per accedere alla procedura in questione è necessario e sufficiente che i debiti oggetto di ristrutturazione siano riferibili a situazioni in cui il sovraindebitato ha agito per **scopi estranei all'attività di impresa** *eventualmente svolta*, ciò peraltro quand'anche egli sia o sia stato socio illimitatamente responsabile di una delle citate società.

Ne consegue, dunque, che la disposizione consente di considerare "Consumatore" anche colui che svolge attività di impresa, allorquando i debiti per i quali richiede l'accesso alla procedura di sovraindebitamento presentino un carattere personale e siano dunque al medesimo riferibili in quanto persona fisica.

In tal senso, la nuova nozione di consumatore è coerente rispetto alla definizione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1869/2016<sup>1</sup> per la quale "... la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività di impresa o di professione ... permetta [permette, n.d.r.] allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora, ovvero con chi lo sia tuttora [imprenditore o professionista, n.d.r.] ... ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività"<sup>2</sup>.

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 5 DI 26

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cassazione Civile, Sez. I, 1.02.2016, n. 1869.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sul punto, anche la giurisprudenza di merito è orientata ad accogliere la citata definizione di consumatore. A mero titolo di esempio, seppur nell'ambito della L. n. 3/2012 s.m.i., si richiama la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 22.06.2021 nell'ambito della procedura di sovraindebitamento n. 1603/2019 R.G.V.G. nella parte in cui afferma che "[...] in linea con la più ampia lettura di consumatore recentemente avallata dalla Cassazione (1869/2016) deve osservarsi



In proposito, appare opportuno precisare che, come dichiarato dal ricorrente e come risultante all'esito delle richieste di precisazione dei crediti inviate dal professionista nominato, Dott.ssa Stefania Marro, non sussistono altri debiti riconducibili all'attività di impresa anzidetta. Si rinvia a tal fine alle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, nonché alla relazione *ex* art. 68 comma 2 CCII e relativi allegati prodotti in uno con la presente memoria.

## 5. Sui presupposti per l'accesso alle procedure di cui al Codice della Crisi

# 5.1. Requisiti oggettivi

Ai sensi del D.lgs. n. 14/2019 s.m.i., ha diritto di accedere alle procedure di composizione della crisi il debitore che si trova in uno **stato di sovraindebitamento** *ex* art. 2 comma 1 lett. c) CCII. Tale situazione si manifesta come uno "... *stato di crisi o di insolvenza*" che corrispondono, rispettivamente, allo "... *stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" ex art. 2 comma 1 lett. a) CCII, nonché allo "... <i>stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" ex* art. 2 comma 1 lett. b) CCII.

Nel caso che occupa, sussiste il requisito del sovraindebitamento dal momento che il signor SALOMONE presenta debiti per complessivi euro 121.470,01, ai quali non riesce a fare fronte in modo regolare ed immediato attraverso le risorse personali a propria disposizione e in particolare, attraverso i redditi che percepisce dall'attività autonoma di trasporto di persone.

Come si avrà occasione di approfondire nel prosieguo, infatti, i modestissimi redditi d'impresa attualmente percepiti dal ricorrente vengono dal medesimo destinati al sostentamento proprio e dei figli, nonché per il soddisfacimento delle ordinarie esigenze di vita e lavorative.

Il ricorrente, peraltro, come si rappresenterà meglio *infra*, è titolare *pro quota* di alcuni beni immobili di scarso valore, che risultano difficilmente collocabili sul mercato e che comunque, non sono di pronta ed immediata liquidazione. Si consideri, in proposito che, con riferimento ad un immobile sito in Dronero (Foglio 28, Particella 825, Sub. 23), il ricorrente è titolare di una quota modestissima, pari a 6/144, e degli altri siti in Roccabruna di una quota pari a 1/2. Con riferimento a questi ultimi, peraltro, due beni (Foglio 15, Particella 139, Sub. 1 e Particella 877, Sub. 1) presentano una superficie irrisoria compresa tra i 14 e i 20 mq, mentre un

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 6 DI 26

che in presenza di crediti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), occorre avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che anche se per consumatore deve letteralmente intendersi, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, tale conclusione non pare poter essere inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi comunque tenere conto della composizione complessiva del debito secondo i criteri indicati nella pronuncia della Cassazione citata. [...]".



altro (Foglio 15, Particella 878, Sub. 1) costituisce l'abitazione principale del medesimo e versa in uno stato, anche manutentivo, precario.

Parimenti di scarso valore è l'unico bene mobile, un motoveicolo Honda XL 125 s del 1983, in piena proprietà del ricorrente.

# 5.2. Requisiti soggettivi

Ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

In proposito – e come consta dalle dichiarazioni prodotte (doc. 7) – si segnala come il signor SALOMONE:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la proposizione della presente domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

## 5.3. Ulteriori requisiti

In aggiunta ai requisiti oggettivi e soggettivi, e al solo fine di rafforzare un giudizio di merito rispetto all'accesso alla presente procedura, si precisa che il signor Paolo SALOMONE:

- non ha usufruito di alcuno dei procedimenti di composizione della crisi di cui al D.lgs. n. 14/2019 s.m.i. ovvero di cui alla L. n. 3/2012 s.m.i., né è stato ammesso ad altra procedura concorsuale;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012 s.m.i.;
- non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Si richiamano, sul punto, le dichiarazioni prodotte (*cfr.* doc. 7, cit.).

Si precisa inoltre come il signor SALOMONE, nella sua qualità di titolare di impresa individuale, non sarebbe soggetto neppure alla liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. CCII, secondo cui "le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza", ovverosia:

"1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 7 DI 26



- 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348".

Come si dirà più approfonditamente, dai dati reperibili dai Modelli Unici anni 2020/2021/2022 e redditi 2019/2020/2021, il signor SALOMONE ha prodotto un reddito medio inferiore ai diecimila euro annui.

All'esito di quanto sopra esposto, si procede con la ricostruzione della situazione patrimoniale del ricorrente, sia sul lato passivo che su quello attivo, e all'individuazione delle risorse messe a disposizione dei creditori, con indicazione, per ciascuna di esse, della proposta di soddisfacimento e delle tempistiche di adempimento.

#### 6. La situazione debitoria

### 6.1. Il passivo complessivo.

Il debito del signor Paolo SALOMONE ammonta in complessivo **euro 121.470,01** e si compone delle seguenti posizioni.

Le somme ingiunte dall'Erario ammontano a complessivi **euro 117.307,35**, come consta dai seguenti avvisi di accertamento. Come già precisato, tali avvisi di accertamento sono stati determinati da asserite omesse dichiarazioni e successivo omesso versamento in Italia di imposte relative ai redditi percepiti all'estero con riferimento al periodo in cui il signor SALOMONE viveva in Congo ed ivi operava come dipendente di una ONG Belga. Oggetto di intimazione sono pertanto le già segnalate annualità 2011e 2012, che il ricorrente non ha definito mediante adesione per assenza di disponibilità finanziarie:

Tipo atto	Identificativo atto	Data notifica	Importo residuo dovuto (€)
Avviso di accertamento	T7S01PF01811/2017	20/09/2017	58.522,52
Avviso di accertamento	T7S01PF00065/2018	29/01/2018	58.421,92
	0,00		
	116.944,44		

Gli importi ingiunti si compongono come di seguito:

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 8 DI 26

# RUSSOTOMATIS

# - Avviso di accertamento n. T7S01PF01811/2017

Avviso di accertamen	nto n. T7S01PF0181	1/2017, notificato i	l 20/09/2017 (riferi	mento interno n.6	37180147977420050	00)			
Descrizione	Anno di riferimento	Somn	ne che spettano agl	Somme che spettano ad Agenzia delle entrate- Riscossione	Totale debito				
Descrizione	del debito	Debito originario (€)	Debito residuo scaduto (€)	Interessi di mora¹ (€)	Oneri di riscossione²(€)	scaduto (€)			
Ente che ha emesso	il ruolo: Dir.prov.le d	i Cuneo - uff.control	li						
Sanzioni pecuniarie	2011	30.326,40	30.326,40	0,00	1.819,58	32.145,98			
Addizionale comunale all'IRPEF derivante da avvisi di accertamento	2011	294,00	294,00	30,67	19,48	344,15			
Addiz.comunale all'IRPEF derivante da avvisi di accertam interessi	RPEF derivante vvisi di 2011		PEF derivante vvisi di 2011		61,15	0,00	3,67	64,82	
Addizionale regionale all' IRPEF	2011	1.016,00	1.016,00	106,00	67,32	1.189,32			
Addizionale regionale IRPEF interessi	2011	211,33	211,33	0,00	12,68	224,01			
IRPEF	2011	17.644,00	17.644,00	1.840,76	1.169,09	20.653,85			
IRPEF interessi	2011	3.669,95	3.669,95	0,00	220,20	3.890,15			
Costo della notifica degli atti	2011	8,75	8,75	0,91	0,58	10,24			
					Totale Ente (€)	58.522,52			
Diritti di notifica (€)									
					Totale atto (€)	58.522,52			
•		•			Totale Ente (€)	58.421,92			
					Diritti di notifica (€)	0,00 58.421,92			
Totale atto (€)									

# - Avviso di accertamento n. T7S01PF00065/2018

Avviso di accertamento n. T7501PF00065/2018, notificato il 29/01/2018 (riferimento interno n.63718015145925002000)										
Descrizione	Anno di riferimento		ne che spettano ag	Somme che spettano ad Agenzia delle entrate- Riscossione	Totale debito					
Descrizione	del debito	Debito originario Debito residuo Interessi (€) scaduto (€) di mora¹ (€)		Oneri di riscossione²(€)	scaduto (€)					
Ente che ha emesso	il ruolo: Dir.prov.le d	i Cuneo - uff.control	li							
Sanzioni pecuniarie	2012	30.651,20	30.651,20	0,00	1.839,07	32.490,27				
Addizionale comunale all'IRPEF derivante da avvisi di accertamento	2012	296,00	296,00	27,16	19,39	342,55				
Addiz.comunale all'IRPEF derivante da avvisi di accertam interessi	2012	54,69	54,69	0,00	3,28	57,97				
Addizionale regionale all' IRPEF	2012	1.024,00	1.024,00	93,95	67,08	1.185,03				
Addizionale regionale IRPEF interessi	2012	189,20	189,20	0,00	11,35	200,55				
IRPEF	2012	17.837,00	17.837,00	1.636,58	1.168,41	20.641,99				
IRPEF interessi	2012	3.295,69	3.295,69	0,00	197,74	3.493,43				
Costo della notifica degli atti	2012	8,75	8,75	0,80	0,58	10,13				
	•				Totale Ente (€)	58.421,92				
					Diritti di notifica (€)	0,00				
					Totale atto (€)	58.421,92				

Si produce copia dell'intimazione di pagamento dalla quale sono stati estratti i prospetti sopra riportati (doc. 8).

A seguito delle richieste di precisazione dei crediti inoltrate dal professionista nominato, Dr.ssa Stefania MARRO, risulta che il debito complessivo, aggiornato al 15.02.2023, si compone come di seguito:

Totali Importi a Debito	
Importo Imposta residuo scaduto	106.588,11
Importo Interessi di Mora	4.079,20
Importo Oneri di riscossione	6.640,04
Importo Diritti di Notifica	0,00
Importo Spese Tabellari	0,00 0,00
Importo Spese a Pié di Lista	0,00
Importo Spese di Revoca	0,00
Totale Generale	117.307,35

Avuto riguardo all'ordine dei privilegi *ex* art. 2741 e seguenti c.c., l'importo di euro 117.307,35 risulta dettagliato come di seguito:

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 9 DI 26

# RUSSOTOMATIS

#### RIPARTIZIONE DEI CREDITI

Importo Chirografo	Importo Privilegio	Grado	Art.	Note
2.968,34				
	49.702,76	18	RN0078	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.
	64.636,25	19	RN0080	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.
	•••••			
2.968,34	114.339,01			Totale Ripartizioni
	117.307,35			Totale Generale

Con riferimento, infine, ai compensi professionali non corrisposti, l'importo complessivo ammonta **ad euro 4.162,66**, oneri ed accessori di legge inclusi, come da nota proforma che si allega (<u>doc. 9</u>, <u>doc. 9-bis</u>), e vanta il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.

Secondo quanto riferito dal signor SALOMONE e tenuto altresì conto di quanto emerso dalle precisazioni dei crediti richieste dal professionista nominato, indicate nella relazione *ex* art. 68 CCII, non risultano altri debiti a carico del ricorrente.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle risultanze delle richieste di precisazione dei crediti inoltrate dalla Dott.ssa Stefania Marro ai fini della propria relazione.

N.	CREDITORE		MPORTO MPLESSIVO	NATURA	PR	IVILEGIO	СНІ	ROGRAFO	NOTE
1	AGENZIA ENTRATE CUNEO	€	-	-	€	-	€	-	Precisazione debiti del 06/03/2023 - non risultano debiti ad eccezione di quelli già iscritti a ruolo. Con riserva di eventuali controlli sugli anni 2022-2023.
2	AGENZIA ENTRATE	€	117.307.35	priv. artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.	€	49.702,76	€	2.968,34	Precisazione del 16/02/2023 - debiti relativi a IRPEF, addizionali, interessi, sanzioni
	RISCOSSIONE CUNEO		117.307,33	priv. artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.	€	64.636,25		2.700,54	pecuniarie e costi di notifica.
3	INAIL CUNEO	€	-	€ -	€	-	€	-	Precisazione del 22/02/2023 - nessun debito rilevato.
4	INPS CUNEO	€	-	€ -	€	-	€	-	Precisazione del 10/02/2023 - non risultano debiti contributivi. Il Sig. Paolo Salomone risulta iscritto alla gestione autonoma degli artigiani.
5	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	€	-	€ -	€	-	€	-	Precisazione del 13/02/2023 - non risultano debiti per diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio.
6	COMUNE DI ROCCABRUNA	€	-	€ -	€	1	€	-	Precisazione del 17/02/2023 - 07/03/2023 - comunicazione omesso versamento di Euro 37,00 relativo alla TARI anno 2022, già regolarizzato dal Sig. Paolo Salomone.
7	UNICREDIT S.p.A.	€	-	€ -	€	-	€	-	Trasmessa documentazione in data 22- 24/02/2023 e 06-08-09/03/2023 senza alcuna indicazione di debiti.
8	COMUNE DI DRONERO	€	-	€ -	€	-	€	-	Nessun riscontro.
9	DOTT. MARCO LUCA DEMARCHI	€	4.162,66	priv. 2751 bis n. 2) c.c.	·				Precisazione - prestazioni professionali per adesione ad avvisi di accertamento pregressi.
	TOTALE	€	121.470,01					•	

Si allega inoltre il prospetto della Banca d'Italia dal quale si evince che non risultano segnalazioni a carico del ricorrente per il periodo da gennaio 2018 a dicembre 2022 (doc. 10).

Per completezza, si precisa infine quanto segue.

Come in premessa anticipato, in data 1.03.2023, il signor SALOMONE ha sottoscritto un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato in data 25.03.2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Cuneo al n.001887

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 10 DI 26



– serie 3T - (*cfr.* doc. 3, cit.), avente ad oggetto un immobile sito in Inforza di tale contratto, il ricorrente deve corrispondere al locatore un canone mensile di euro 200,00, oltre oneri accessori come previsto dall'art. 9.

Tale unità immobiliare viene dal ricorrente utilizzata sostanzialmente per esigenze di carattere familiare, trascorrendovi i periodi in cui il figlio minore è al medesimo affidato in forza della sentenza di divorzio del Tribunale di Cuneo, anche al fine di rendere più agevole allo stesso l'accesso alle attività di vita ordinarie.

Come risulta dalla dichiarazione allegata, la signora sorella del ricorrente, provvede regolarmente al pagamento, in luogo del fratello, dei canoni di locazione in questione. La signora SALOMONE ha peraltro dichiarato di rinunciare alla restituzione di tali importi, a condizione del buon esito della presente procedura (doc. 11).

Tutto ciò premesso, si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo del debito complessivo del signor SALOMONE.

N.	CREDITORE	IMPORTO COMPLESSIVO	NATURA	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	NOTE
2	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE CUNEO	€ 117.307,35	priv. artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.	€ 49.702,76	€ 2.968,34	Precisazione del 16/02/2023 - debiti relativi a IRPEF, addizionali, interessi, sanzioni pecuniarie e costi di notifica.
			priv. artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.	€ 64.636,25		
9	DOTT. MARCO LUCA DEMARCHI	€ 4.162,66	priv. 2751 bis n. 2) c.c.			Precisazione - prestazioni professionali per adesione ad avvisi di accertamento pregressi.
•	TOTALE	€ 121.470,01				·

Con riferimento al debito maturato nei confronti del Dr. Marco Luca DEMARCHI, si segnala come il professionista, in occasione della precisazione del proprio credito, abbia comunicato alla Dr.ssa Stefania MARRO la propria disponibilità a ridurre tale importo nella misura del 50%, subordinando tale riduzione al buon esito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ai soli fini della presente procedura, il credito del Dr. DEMARCHI sarà pertanto pari ad **euro 2.080,00**.

## 6.2. Le spese in prededuzione

Ai fini dell'esatta individuazione del passivo, dovranno infine essere tenuti in considerazione gli importi in prededuzione maturati in funzione della presente procedura, ovverosia i compensi dell'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo, del perito Geom. Tommaso BLANDI e del legale Avv. Matteo CONTE.

## - Compenso Organismo di Composizione della Crisi

Sulla base del D.M. n. 202/2014, tenuto conto degli artt. 16 e 17, ipotizzato un attivo di euro 25.000,00 e un passivo di euro 117.000,00, l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo ha sottoposto al ricorrente un preventivo di spesa pari a complessivi **euro 3.213,00**, comprensivi di IVA al 22%, contributo previdenziale al

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 11 DI 26



4% e rimborso forfetario spese generali al 15%.

Tale importo è stato determinato in via indicativa, sulla base delle informazioni fornite dal debitore all'esito della relazione preliminare affidata al professionista nominato, tenuto altresì conto del grado medio di difficoltà della pratica. Pertanto, è soggetto ad eventuali variazioni in base all'attivo effettivamente realizzato e al passivo risultante dalla procedura, tenuto conto altresì della difficoltà dell'incarico svolto.

L'importo indicato, peraltro, prende in considerazione sia quanto dovrà essere riconosciuto all'Organismo di Composizione della Crisi, sia quanto verrà corrisposto alla Dr.ssa Stefania MARRO, nominata in qualità di professionista facente le funzioni di OCC.

Si fanno salvi eventuali ulteriori oneri e spese che dovessero maturare in conseguenza dell'accesso alla procedura e nel corso del suo successivo svolgimento. Si allega il preventivo di spesa sottoscritto dal signor SALOMONE (doc. 12).

# - Compenso del Perito Geom. Tommaso BLANDI

Al fine di poter procedere con una valutazione dei beni immobili e mobili di proprietà del ricorrente, è stato affidato incarico di stima al Geom. Tommaso BLANDI. Il compenso del perito incaricato è stato quantificato in complessivi euro 320,25, comprensivi di oneri ed accessori di legge, di cui si allega preventivo (doc. 13).

### - Compenso del difensore Avv. Matteo CONTE

Il compenso del sottoscritto difensore per l'attività di consulenza e assistenza del ricorrente nell'ambito della presente procedura è quantificato nella complessiva misura di **euro 1.100,00**, omnicomprensivi di onorari e oneri fiscali, contributivi. A tale importo debbono essere aggiunti **euro 125,00** a titolo di contributo unificato e i diritti di segreteria richiesti per il deposito del presente ricorso.

Si allega nota proforma del sottoscritto difensore (doc. 14).

Si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo delle somme in prededuzione complessive dovute, con salvezza di eventuali ulteriori precisazioni e/o variazioni.

PROFESSIONISTI	IMPORTO SPESE IN PREDEDUZIONE	NOTE
Organismo di Composizione della Crisi - Cuneo	€ 3.213,00	L'importo indicato è c <u>omprensivo di oneri ed accessori di legge</u> e ricomprende anche il compenso del professionista nominato Dott.ssa Stefania Marro.
Geom. Tommaso Blandi	€ 320,25	L'importo indicato è <u>comprensivo di oneri ed accessori di legge</u> .
Avv. Matteo Conte	€ 1.225,00	L'importo indicato è <u>comprensivo di oneri ed accessori di legge</u> oltre che delle anticipazioni per il deposito del ricorso.
TOTALE SPESE IN PREDEDUZIONE	€ 4.758,25	

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 12 DI 26



## 7. L'attivo disponibile

## 7.1. La composizione patrimoniale del ricorrente

Il patrimonio del signor SALOMONE si compone dei beni e dei redditi di seguito indicati.

#### -Beni immobili

Secondo quanto dichiarato dal ricorrente e tenuto conto di quanto emerso dai pubblici registri, risulta che lo stesso è titolare dei seguenti beni immobili. Si allegano le relative visure catastali e la relazione di stima redatta dal perito Geom. Tommaso Blandi (doc. 15, doc. 16).

COMUNE	FOGLIO	PART.	SUB.	RENDITA	NDITA CAT.		CONS.	SUP.	QUOTA	NOTE
Dronero	28	825	23	€ 29,64	C/6	5	14 mq	14 mq	6/144	Particella corrispondente al catasto dei terreni: foglio 28 - particella 825
Roccabruna	15	139	1	€ 29,44	C/2	U	15 mq	20 mq	1/2	Particella corrispondente al catasto dei terreni: foglio 15 - particella 139
Roccabruna	15	878	1	€ 88,57	A/3	1	3,5 vani	61 mq	1/2	Particella corrispondente al catasto dei terreni: foglio 15 - particella 878
Roccabruna	15	877	1	€ 27,48	C/2	U	14 mq	14 mq	1/2	Particella corrispondente al catasto dei terreni: foglio 15 - particella 877

Dall'elaborato tecnico di stima emerge dunque un valore complessivo del compendio immobiliare pari ad **euro 4.000,00 circa**.

In particolare, con riferimento al bene immobile sito in periferia, in zona residenziale, di proprietà del signor SALOMONE per la quota di 6/144. L'unità immobiliare è stata dunque valutata *pro quota* in **euro 250,00 circa**. Ciononostante, si rileva come la valutazione reale del bene sia **pressoché nulla**, in quanto occorre considerare, da un lato, l'effettiva e concreta appetibilità dell'immobile stesso nel panorama del mercato immobiliare e, dall'altro, la circostanza che il ricorrente è proprietario di una modestissima quota.

L'immobile di Roccabruna (CN) rappresenta invece l'abitazione principale del ricorrente. È sita in una piccola borgata di montagna, denominata che dista circa 2,20 km dal capoluogo. Si sviluppa su due livelli collegati da scala esterna e dispone di locale pertinenziale ad uso magazzino, oltre ad una tettoia aperta utilizzata come ricovero attrezzi. Tale immobile risulta in stato di cattiva ed obsoleta conservazione, sia strutturale che impiantistica, tanto che necessiterebbe di una significativa ristrutturazione edilizia. Per tali ragioni, considerato inoltre come l'immobile risulti di proprietà del ricorrente per la sola quota di 1/2, il valore di stima è indicato nella misura di **euro 4.000,00 circa**.

Gli immobili di proprietà del ricorrente presentano dunque un valore complessivamente irrisorio e sono caratterizzati da una difficile commerciabilità, anche in ragione delle loro attuali condizioni di manutenzione.

Secondo quanto dichiarato dal ricorrente, non risultano ulteriori beni immobili al medesimo intestati, né in Italia né all'estero.

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 13 DI 26



Anche ai fini dell'indicazione degli atti di amministrazione straordinaria compiuti negli ultimi cinque anni *ex* art. 67, comma 2, lett. c), CCII, si precisa che il signor SALOMONE, nell'anno 2018, ha venduto la propria quota pari ad 1/3 di un'autorimessa sita in censita al catasto dei fabbricati del medesimo Comune al Foglio 24, Particella 545, Sub. 7, per l'importo di euro 3.000,00. Si allega copia dell'atto di compravendita a rogito del Notaio dott.ssa Mariagrazia Araniti (rep. n. 6399 – racc. n. 5051) e si rinvia alla dichiarazione rilasciata dal ricorrente (doc. 17).

#### -Beni mobili

Con riferimento ai beni mobili, si segnala preliminarmente come il signor SALOMONE conduca in locazione finanziaria l'autoveicolo targato in forza di contratto di leasing sottoscritto con la Toyota Financial Services S.p.A. Il veicolo in questione è utilizzato dal ricorrente nell'ambito della propria attività lavorativa di trasporto persone (doc. 18).

Il contratto è stato stipulato per un importo di euro 31.161,09 oltre IVA, con un anticipo di euro 7.790,27 oltre IVA, ed un canone mensile di euro 265,18 oltre IVA. Il pagamento degli importi concordati con la società finanziaria, secondo quanto riferimento dal ricorrente, risulta regolare.

Tale contratto è sostitutivo di un precedente, stipulato con la Ford Credit, avente ad oggetto il veicolo Ford T. Custom MCA Tour (doc. 19). Anche ai fini dell'indicazione degli atti di amministrazione straordinaria compiuti negli ultimi cinque anni *ex* art. 67 comma 2 lett. c) CCII, si segnala come il signor Paolo SALOMONE abbia ceduto nel 2022 il diritto di subentro nel contratto di locazione finanziaria rif. n. 72068 stipulato, quale titolare dell'omonima impresa individuale, con la Ford Leasing del 8.11.2019 per euro 12.200,00 (riferimento fattura n. 7/FE del 10/10/2022) (doc. 20). L'importo ricavato è stato reinvestito fino a concorrenza di euro 10.005,79 nella locazione finanziaria del veicolo (*cfr.* doc. 18, cit.).

Il signor SALOMONE è invece proprietario di n. 1 motoveicolo targato Dalle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, si tratta di un motociclo Honda XL 125 s, regalatogli dalla madre negli anni '80. Allo stato, il motociclo si trova presso un garage in uso al ricorrente e non viene utilizzato da diversi anni, né è soggetto al pagamento del bollo. Trattandosi di un regalo, ha un valore affettivo per il ricorrente e, per tale ragione, non è mai stato rottamato.

Dalla relazione di stima redatta dal Geom. Tommaso BLANDI, risulta che al predetto veicolo può essere attribuito un valore di circa **euro 400,00**, anche tenuto conto del suo stato di conservazione (*cfr.* doc. 16, cit.). In proposito, si rileva come il perito abbia evidenziato che il veicolo è risalente al 1983 e necessiti di

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 14 DI 26

# RUSSOTOMATIS

significativi interventi di manutenzione (a mero titolo di esempio, controllo meccanico, tagliando approfondito, sostituzione delle gomme che, seppur tassellate, sono vecchie).

Il signor SALOMONE risulta, inoltre, intestatario di due conti correnti entrambi intrattenuti presso UniCredit S.p.A.:

- 1. conto corrente n. cointestato con la sorella recante un saldo a credito di Euro 610,50 al 01/01/2023 e dal medesimo utilizzato a titolo personale;
- 2. conto corrente n. al medesimo intestato recante un saldo a credito di Euro 202,92 al 03/01/2023, dallo stesso utilizzato per l'attività lavorativa.

Si allega copia degli estratti conto (doc. 21, doc. 22).

A seguito delle precisazioni dei crediti, è inoltre emerso un libretto al risparmio intestato al ricorrente che, secondo le indicazioni fornite dalla Banca, ha una giacenza di euro 51,85

Il ricorrente è infine titolare di una **polizza** stipulata con la compagnia UniCredit Allianz Vita S.p.A. C4 Link Compagnie, presso la quale avrebbe impiegato, dal 2002, un premio di euro 82.182,99. Dalle condizioni contrattuali risulta che si tratta di una forma pensionistica individuale a premio ricorrente del Gruppo Unicredito Italiano **non pignorabile né sequestrabile ai sensi dell'art. 1923 c.c.** 

In particolare, dalla nota informativa risulta che il contratto è un "piano assicurativo a premio ricorrente finalizzato alla costituzione di una forma pensionistica individuale come disciplinata dalla normativa sulla previdenza complementare...". Mediante tale contratto, il ricorrente otterrà il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate a titolo di prestazione pensionistica quando si verificherà l'evento dedotto nel contratto medesimo e corrispondente al raggiungimento dei requisiti per la pensionabilità.

Prima di tale periodo, dunque, le somme confluite sul fondo pensione non sono nella libera disponibilità del signor SALOMONE. I motivi di riscatto indicati all'interno delle clausole contrattuali (cfr. art. 17 - fase di accumulo) sono limitati e sono ricollegati esclusivamente a necessità peculiari, tra le quali figurano esigenze abitative, di recupero del patrimonio edilizio, spese sanitarie relative ad interventi straordinari e simili.

All'interno delle condizioni di polizza, peraltro, è previsto che "ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge". Si allegano l'estratto conto al 13.01.2023 e la copia delle condizioni contrattuali (doc. 23, doc. 24).

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 15 DI 26



Secondo quanto dichiarato dal ricorrente, non risultano ulteriori beni mobili al medesimo riferibili, né in Italia né all'estero. Si allegano le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Paolo Salomone, con riferimento sia ai beni immobili che mobili (doc. 25).

# -Reddito da attività di impresa

Come anticipato in precedenza, il ricorrente è titolare di omonima impresa individuale, con sede in Roccabruna (CN), Regione Combetta 47, e unità locale in Marene, Via Provinciale 2, partita IVA 03671800047, attraverso cui svolge l'attività autonoma di trasporto di persone.

Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi emerge la seguente situazione patrimoniale:

MODELLO	ANNO	FATTURATO		REDDITO AL LORDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA		REDDITO NETTO	
2020	2019	€	22.379,00	€	14.994,00	€	12.516,00
2021	2020	€	13.632,00	€	9.133,00	€	6.640,00
2022	2021	€	17.966,00	€	12.037,00	€	9.541,00
				MEDIA REDDITO NETTO		€	9.565,67

Si allegano i modelli 2020-2021-2022 redditi 2019-2020-2021 (doc. 26, doc. 27, doc. 28). Ad oggi, non è possibile produrre il modello unico 2023 redditi 2022 in quanto non ancora elaborato. Si precisa, in ogni caso, che trattasi di soggetto che ha aderito al regime semplificato c.d. forfetario di cui alla L. 23 dicembre 2014 n. 190 s.m.i. e che, pertanto, non è gravato dall'obbligo, per deroga legislativa, della tenuta dei registri IVA. Si allega la dichiarazione rilasciata sul punto dal ricorrente (doc. 29).

Tali redditi, come evincibile dalla dichiarazione relativa alle spese annuali sostenute, di cui si dirà nei successivi paragrafi (*cfr.* doc. 32), vengono destinati dal ricorrente per il mantenimento proprio e dei figli, oltre che per le esigenze legate alla gestione ordinaria dell'impresa individuale.

## 7.2. L'attivo messo a disposizione dei creditori

Preso atto della situazione patrimoniale sopra rappresentata, l'attivo destinato a soddisfacimento dei creditori è proposto nella misura di **euro 28.000,00**, integralmente derivante da **finanza esterna** messa a disposizione della procedura da parte della sorella del ricorrente, signora

### Di tale importo:

- **euro 5.600,00** vengono offerti quale equivalente del valore degli immobili nella titolarità del ricorrente (si rammenta, stimati dal Perito in complessivi euro 4.000,00);
- **euro 500,00** vengono offerti quale equivalente del valore del motoveicolo Honda XL 125 s targato CN105105 (stimato euro 400,00).

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 16 DI 26

# RUSSOTOMATIS

Tali beni mobili e immobili non saranno ceduti alla Sig.ra ma rimarranno di titolarità del ricorrente. L'importo offerto costituisce dunque l'**equivalente del valore dei beni** e viene messo a disposizione dei creditori a titolo di finanza esterna, allo scopo di evitare l'avvio di onerose (oltre che aleatorie, considerato lo stato di manutenzione dei beni) attività di liquidazione.

La formulazione delle predette offerte consente inoltre di evitare le tempistiche necessarie per pervenire alla cessione dei beni sul mercato mediante le procedure di vendita competitive di cui all'art. 71 D.lgs. n. 14/2019 s.m.i.

L'importo residuo di **euro 21.900,00**, invece, verrà messo a disposizione dei creditori a mero titolo di finanza esterna e dunque, senza alcuna specifica destinazione se non quella di soddisfare, seppur parzialmente, i creditori del ricorrente e provvedere al pagamento delle spese in prededuzione. Una porzione di tale importo verrà peraltro destinata a fondo spese della procedura, anche al fine di coprire eventuali oneri e costi sopravvenuti.

Attraverso la complessiva somma di euro 28.000,00, dunque, potranno essere pagati integralmente gli importi in prededuzione relativi alla presente procedura, nonché, in quota parte, il debito maturato dal ricorrente nei confronti del Dr. Marco Luca DEMARCHI e dell'Erario, secondo quanto meglio rappresentato nel prosieguo.

Gli importi di cui sopra, peraltro, sono nella **immediata disponibilità** della procedura, in quanto la signora ha allegato all'impegno a conferire il valore equivalente dei beni e a concedere finanzia esterna, **copia degli assegni circolari** (doc. 30, doc. 31).

La signora ha peraltro rinunciato a qualsivoglia pretesa nei confronti del fratello, nonché nei confronti dell'instauranda procedura di ristrutturazione dei debiti. Tale disposizione patrimoniale deve pertanto intendersi un atto di mera liberalità, seppur condizionata al buon esito della procedura. Si precisa, infatti, che tali risorse sono a disposizione della procedura per un periodo di mesi 6 (sei) e a condizione che la presente proposta di ristrutturazione del debito venga omologata. In assenza di omologazione, pertanto, la proposta formulata dalla signora dovrà intendersi inefficace.

### 8. La proposta di soddisfacimento dei creditori

Considerato l'importo di **euro 28.000,00** messo a disposizione della procedura dalla signora subordinatamente all'omologa della presente proposta di pagamento, possono presumersi i seguenti pagamenti:

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 17 DI 26



- pagamento integrale delle spese in prededuzione vantate nei confronti dell'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo, del Geom. Tommaso BLANDI e dell'Avv. Matteo CONTE, fino a totale concorrenza delle stesse, computate in complessivi euro 4.758,25 oneri ed accessori inclusi;
- pagamento integrale dei creditori con privilegio ex art. 2751bis, n. 2), c.c., pari ad euro 2.080,00;
- pagamento parziale al 40,68% dei creditori con privilegio *ex* art. 2778, n. 18, c.c., fino a concorrenza dell'importo di euro 19.000,00;
- pagamento parziale al 2,46% dei creditori con privilegio *ex* art. 2778, n. 19, c.c. fino a concorrenza dell'importo di euro 1.500,00;
- pagamento parziale al 1,68% dei creditori chirografari fino a concorrenza dell'importo di euro 161,75.

Viene inoltre accantonato un fondo spese di euro 500,00 da utilizzare per eventuali spese in prededuzione che dovessero risultare necessarie a seguito dell'omologazione del piano di pagamento proposto, ovvero a copertura di eventuali ulteriori sopravvenienze non previste e/o prevedibili. In proposito, si precisa che, qualora tale importo non venisse utilizzato o venisse utilizzato solo in parte, le somme residue verranno distribuite al pagamento parziale dei creditori con privilegio *ex* art. 2778 n. 18 c.c.

Si propone, di seguito, il riepilogo delle modalità e tempistiche di pagamento.

	ATTIVO	28.000,00 €					
CREDITORE IMPORTO		GRADO PRIVILEGIO %		PAGAMENTO	PROGRESSIVO	NOTE	
Organismo di composizione della crisi	3.213,00 €	PREDED	100%	3.213,00 €	24.787,00 €	compreso di IVA, cassa prev. e spese gen. 15% come da preventivo comprensivo del professionista dott.ssa Stefania Marro	
Perito - Geom. Tommaso Blandi	320,25 €	PREDED	100%	320,25 €	24.466,75 €	compreso di IVA, cassa prev.	
Legale - Avv.to Matteo Conte	1.100,00 €	PREDED	100%	1.100,00 €	23.366,75 €	compreso di IVA, cassa prev. come da mandato	
Spese deposito ricorso	125,00 €	PREDED	100%	125,00 €	23.241,75 €	importo fisso	
Fondo spese	500,00 €	PREDED	100%	500,00 €	22.741,75 €	fondo rischi per eventuali imprevisti	
Dott. Marco Demarchi - professionista	2.080,00 €	2751 bis n. 2 c.c.	100%	2.080,00 €	20.661,75 €	compreso di IVA, cassa prev.	
Agenzia Entrate Riscossione	46.703,87 €	2778 n. 18 c.c.	40,68%	19.000,00€	1.661,75€	importo IRPEF e addizionali oltre interessi in privilegio	
Agenzia Entrate Riscossione	60.977,60 €	2778 n. 19 c.c.	2,46%	1.500,00 €	161,75€	importo sanzioni, interessi	
Agenzia Entrate Riscossione	9.625,88 €	Chirogr.	1,68%	161,75€	- €	aggi e interessi in chirografo	
TOTALI	124.645,60 €	-	-	28.000,00 €	-		

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 18 DI 26



Con riferimento al credito vantato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, si fa presente che:

- al grado 18 (art. 2778 n. 18 c.c.) sono state riconosciute le imposte IRPEF/addizionali e la parte di interessi in privilegio;
- al grado 19 (art. 2778 n. 19 c.c.) sono stati riconosciuti gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi;
- sono stati indicati in chirografo, in aggiunta all'importo già richiesto, gli interessi e gli aggi.

Quanto, infine, tempistiche di esecuzione del presente piano di pagamento, si presume che lo stesso possa essere eseguito entro un **termine massimo di 6** (*sei*) **mesi.** Occorre in proposito considerare che il presente piano prevede il pagamento dei creditori mediante finanza esterna che, in caso di positiva omologazione, è immessa nella immediata disponibilità della procedura, come dimostrano gli assegni circolari allegati agli impegni di pagamento pervenuti dalla signora

# 9. Sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 268 CCII

Ad avviso di chi scrive, la presente procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore si presenta conveniente per i creditori, anche rispetto a un'eventuale liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. CCII, per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, occorre evidenziare che i redditi da lavoro autonomo prodotti dal ricorrente non potrebbero essere destinati al soddisfacimento dei creditori nemmeno nell'ambito di una liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. CCII: come è emerso nei paragrafi precedenti, i redditi del ricorrente risultano talmente modesti da essere appena sufficienti per il proprio sostenimento e per il mantenimento e la cura dei figli.

Sul punto occorre infatti considerare che, dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, risulta come il signor SALOMONE abbia realizzato un utile medio pari a circa euro 9.565,67, ovvero circa 797,14 mensili. Per contro, le spese che sostiene corrispondono annualmente ad euro 9.465,00 e così, ad euro 789,00 mensili, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato.

DESCRIZIONE		IMPORTO MENSILE STIMATO		IMPORTO ANNUO STIMATO	
Vestiario (Figlio)	€	150,00	€	1.800,00	
Visite Mediche e Medicine (figlio)	€	83,00	€	1.000,00	
Alimenti (figlio per alimentari vari)	€	350,00	€	4.200,00	
Alimenti (come da verbale divorzio per figlia)	€	100,00	€	1.200,00	
Assicurazioni (come da verbale divorzio)	€	7,00	€	85,00	
Assicurazioni (tutela legale)	€	17,00	€	200,00	
Imu/Tari	€	24,00	€	286,00	
Enel	€	37,00	€	444,00	
Spese scolastiche figlio	€	21,00	€	250,00	
IMPORTI TOTALI STIMATI IN VIA INDICATIVA	€	789,00	€	9.465,00	

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 19 DI 26



Si allega la dichiarazione sulle spese rilasciata dal signor SALOMONE (doc. 32).

In proposito, occorre precisare che sul ricorrente grava un onere di mantenimento del figlio minore, stabilito nella memoria congiunta di accordo tra i coniugi unita alla sentenza di divorzio (*cfr.* doc. 4, cit.). Dalla predetta memoria emerge che il figlio minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione paritaria tra padre e madre, a settimane alterne, fatte salve specifiche deroghe ivi espressamente previste. In conseguenza di ciò, ciascun genitore è tenuto al sostentamento delle spese per il mantenimento ordinario (cibo, vestiario ecc...) nei periodi e/o giorni di propria spettanza. Sono, inoltre, a carico di ciascuno nella misura del 50% le spese straordinarie.

Per quanto concerne, invece, la figlia maggiorenne, il ricorrente è tenuto al versamento della somma di euro 100,00 mensili, nonché al sostentamento delle spese straordinarie nella misura pari al 50% delle stesse, comprese quelle universitarie. Nulla è invece dovuto all'ex coniuge, avendo entrambi rinunciato reciprocamente a percepire un proprio assegno di mantenimento. Si segnala inoltre la necessità di dover provvedere alle spese mediche per il figlio minore, che sono tuttavia variabili nel corso dell'anno.

Infine, il ricorrente è tenuto al rimborso di un terzo della spesa relativa all'assicurazione multirischio dell'abitazione, come consta dalla citata memoria *sub*. doc. 4.

Si rammenta infine che non sono state indicate le spese necessarie per far fronte al canone di locazione e alle spese accessorie relative all'immobile sito in Dronero (CN), sostenute dalla sorella ricorrente, con rinuncia a qualsivoglia richiesta di ripetizione nei confronti del fratello (*cfr*. doc. 11, cit.).

Con riferimento ai beni immobili – e sempre nell'ottica della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria – si osserva inoltre come, da un lato, la signora SALOMONE si sia resa disponibile ad offrire un importo finanche superiore rispetto al loro valore di stima proposto dal Perito e, dall'altro, abbia offerto tali somme immediatamente (seppur condizionate all'omologa), evitando le evidenti criticità connesse alla vendita degli immobili in questione.

La liquidazione comporterebbe, infatti, la necessità di avviare la vendita competitiva delle quote di 6/144 e 1/2 nella titolarità del ricorrente che, anche tenuto conto delle attuali condizioni dei beni medesimi nonché del loro valore, potrebbe rivelarsi infruttuosa. Con riferimento agli immobili siti in peraltro, occorre osservare come gli stessi versino in condizioni, anche manutentive, precarie. Tale assunto trova conferma nella relazione di stima redatta dal Geom. Tommaso BLANDI.

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 20 DI 26



Ogni tentativo di vendita, peraltro, comporterebbe, da un lato, la necessità di sostenere ulteriori costi, da collocarsi in prededuzione, che andrebbero dunque a gravare la procedura e così i creditori con conseguente riduzione delle risorse ai medesimi destinabili e, dall'altro, l'inevitabile prolungamento delle operazioni di liquidazione e dei tempi per giungere all'effettivo riparto.

Si propone pertanto che i beni rimangano nella titolarità del signor SALOMONE, considerato come le risorse messe a disposizione della sorella siano persino superiori al valore di stima dei beni stessi.

Discorso analogo può essere fatto per il motociclo targato dal Perito stimato in euro 400,00, rispetto al quale la sorella del ricorrente ha offerto l'importo di euro 500,00.

Quanto al veicolo targato lo stesso non verrà naturalmente messo a disposizione della procedura in quanto oggetto di un contratto di locazione finanziaria.

La proposta di ristrutturazione del debito formulata dal signor SALOMONE risulta pertanto essere **conveniente, anche rispetto all'alternativa liquidatoria**, sia per gli importi messi a disposizione, tutti superiori rispetto alla stima proposta dal Perito, sia per le tempistiche di pagamento, considerato come la finanza esterna sarà immediatamente disponibile con l'omologazione.

Occorre inoltre segnalare come i saldi attuali dei **conti correnti** non saranno messi a disposizione della procedura considerati i modestissimi importi giacenti. Si rileva peraltro come un conto corrente sia utilizzato dal ricorrente per lo svolgimento dell'attività di impresa (e, quindi, funzionale a coprire eventuali costi, oneri e imposte a tal fine necessari), mentre il secondo sia cointestato con la sorella.

Infine, per quanto concerne le risorse destinate nel **2002** nella **polizza** le stesse non possono essere messe a disposizione dei creditori in quanto attualmente vincolate alla verificazione dell'evento dedotto in contratto, corrispondente al **raggiungimento dei requisiti di pensionabilità** del ricorrente, fatto salvo l'eventuale decesso del contraente in corso di contratto. In tal caso, infatti, secondo le previsioni negoziali, la prestazione di riscatto è eseguita in favore dei beneficiari, individuati tra eredi testamentari e in mancanza, i legittimi. La polizza risulta in scadenza al 26.06.2068 e risulta che non è consentito al contraente richiedere il riscatto se non in condizioni predeterminate che attengono ad esigenze abitative primarie o sanitarie o lavorative (*cfr. art. 17- fase di accumulo*).

Si consideri inoltre che le predette somme, ai sensi dell'art. 1923 c.c., **non sono attualmente né pignorabili né sequestrabili**, come peraltro previsto anche dal contratto medesimo. All'interno dell'informativa contrattuale, invero, è inserita la clausola che precisa che "ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 21 DI 26



somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge".

Ne consegue, dunque, anche che nel caso di una liquidazione dei beni *ex* artt. 268 e seguenti D.lgs. n. 14/2019 s.m.i., **tali importi sarebbero comunque esclusi dalle attività liquidatorie** riservate al professionista nominato anche ai sensi del comma 5 dell'art. 268 CCII.

A tutto concedere, le somme in questione, una volta liquidate al beneficiario, diventerebbero tuttalpiù pignorabili entro il consueto limite di 1/5, anche tenuto conto di quanto indicato all'art. 545 comma 7 c.p.c. a disciplina dei "crediti impignorabili". Secondo l'attuale formulazione della disposizione, invero, "Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge".

Inoltre, la corresponsione della rendita in favore del ricorrente è rimessa al momento del verificarsi dell'evento dedotto in contratto che risulta, allo stato attuale, temporalmente lontano. Si consideri, in proposito, che il signor SALOMONE ha 54 anni.

Tutto ciò premesso, giova tuttavia precisare che, in epoca successiva alla sottoscrizione della polizza in questione, il D.lgs. 252/2005 ha introdotto significative modifiche alla disciplina degli strumenti di previdenza complementare, consentendo ai titolari di forme di previdenza complementari, decorsi otto anni dall'adesione e per ulteriori esigenze diverse rispetto a quelle previste dal contratto, di richiedere un'anticipazione pari al 30% della posizione individuale maturata.

Dunque, a seguito di un'eventuale richiesta motivata e previa verifica dei requisiti di legge, il signor SALOMONE potrebbe dunque beneficiare di tale importo, che verrebbe in ogni caso erogato al netto di una ritenuta a titolo di imposta pari al 23%, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 7 lett. c) D.lgs. n. 252/2005.

Nel caso di specie, dunque, prendendo a riferimento l'importo di euro 88.000,00 (risultante dai documenti consegnati relativi alla polizza), l'importo che il ricorrente potrebbe richiedere a titolo di anticipazione potrebbe essere stimato in euro 20.328,00.

Ai fini del presente procedimento, si osserva come il signor SALOMONE non sarebbe in alcun modo tenuto, accedendo alla procedura, a richiedere tale anticipazione, né tale importo costituirebbe attivo liquidabile nell'ipotesi di eventuale apertura di una procedura di liquidazione controllata. Secondo l'orientamento

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 22 DI 26



prevalente della giurisprudenza, il diritto potestativo a esercitare il riscatto anticipato, infatti, non verrebbe trasferito al liquidatore, in ragione della funzione previdenziale riconosciuta a tali polizze.

Le Sezioni Unite, che si sono pronunciate sull'argomento nell'ambito di una procedura fallimentare (dunque, applicabile analogicamente anche alla procedura di liquidazione controllata), hanno infatti previsto che "in tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore – al pari di quanto previsto per le «somme dovute», di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. – può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, comma 1, n. 5, l. fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento"<sup>3</sup>.

Ad ogni buon conto, pur ritenendo che l'eventuale riscatto non rientrerebbe nell'attivo della procedura, si propone, di seguito, un prospetto relativo all'alternativo **scenario liquidatorio** (dunque, nell'ipotesi in cui il signor SALOMONE accedesse alla liquidazione del sovraindebitato *ex* artt. 268 CCII, in luogo della procedura del consumatore), **prevedendo nell'ambito dell'attivo stimato liquidabile anche l'importo ricavabile dalla richiesta di anticipo della posizione assicurativa**, pari al 30%, al netto della ritenuta prevista per legge, pari al 23%.

ATTIVO	RICAVATO DALLA	A LIQUIDAZION	24.728,00 €			
Immobile in Combetta			4.000,00 €			
Motociclo Honda			400,00€			
Fondo pensione disponibil	e come anticipazione 3	30%	20.328,00 €			
CREDITORE	CREDITORE IMPORTO		%	PAGAMENTO	PROGRESSIVO	NOTE
OCC	3.213,00 €	PREDED	100%	3.213,00 €	21.515,00 €	compreso di IVA, cassa prev. e spese gen. 15% come da preventivo
Perito - Geom. Tommaso Blandi	320,25€	PREDED	100%	320,25 €	21.194,75€	compreso di IVA, cassa prev.
Legale - Avv.to Matteo Conte	1.100,00 €	PREDED	100%	1.100,00 €	20.094,75€	compreso di IVA, cassa prev. come da mandato
Spese deposito ricorso	rso 125,00 € PREDED 100%		125,00 €	19.969,75€	importo fisso	
Fondo spese	500,00€	PREDED	100%	500,00 €	19.469,75 €	fondo rischi per eventuali imprevisti
Dott. Marco Demarchi - professionista	4.162,66 €	2751 bis n. 2 c.c.	100%	4.162,66 €	15.307,09 €	compreso di IVA, cassa prev.
Agenzia Entrate Riscossione			15.307,09 €	- €	importo IRPEF e addizionali oltre interessi in privilegio	
Agenzia Entrate Riscossione	60.977,60€	2778 n. 19 c.c.	0%	- €	- €	importo sanzioni, interessi
Agenzia Entrate Riscossione	9.625,88 €	Chirogr.	0%	- €	- €	aggi e interessi in chirografo

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 23 DI 26

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18.03.2008, n. 8271.



All'esito di quanto esposto, anche comprendendo l'ipotetico riscatto della posizione assicurativa, risulta evidente per i creditori la **convenienza della proposta** di pagamento formulata dal ricorrente, anche con riferimento ad un eventuale liquidazione controllata dei beni di cui agli artt. 268 e ss. CCII.

Attraverso il ricorso alla **finanza esterna** verrebbe infatti messo immediatamente a disposizione un importo corrispondente a circa 1/5 dell'intero importo investito dal ricorrente nel 2002 e al controvalore dei beni mobili e immobili, con evidente vantaggio per i creditori e risparmio anche in termini di oneri e spese per un eventuale futuro pignoramento.

Ad ulteriore conferma di quanto esposto, si precisa come il signor SALOMONE avrebbe avuto i requisiti per accedere alla **definizione agevolata** del debito *ex* art. 1 commi da 231 a 252 Legge 29 dicembre 2022 n. 197 s.m.i. Come risulta dal prospetto informativo allegato (<u>doc. 33</u>). In proposito, si osserva che, qualora il signor SALOMONE avesse aderito alla definizione agevolata, avrebbe potuto usufruire del pagamento rateizzato, nel termine massimo consentito di **18 mensilità**, le prime due di importo pari al 10% delle somme dovute, con scadenza al 31/10 e al 30/11/2023, e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024.

È dunque evidente, ancora una volta, la **convenienza del piano proposto**, dal momento che, in forza della finanza esterna messa a disposizione dalla sorella del ricorrente, sarà possibile per tutti i creditori ottenere in tempi brevi (massimo 6 mesi) gli importi indicati nei prospetti riepilogativi riportati nei paragrafi precedenti.

## 10. Documentazione e informazioni richieste dall'art. 67, comma 2, e art. 68 CCII

Visti gli artt. 67, comma 2, e 68 CCII, si producono i seguenti documenti;

- elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (doc. 34);
- dichiarazione relativa alla consistenza e alla composizione di tutto il patrimonio (*cfr.* doc. 25, cit.);
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (doc. 35);
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (*cfr.* docc. **26-27-28**, cit.);
- dichiarazione relativa a tutte le entrate del debitore e del suo nucleo famigliare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (*cfr*: doc. 32, cit.);
- relazione redatta dall'OCC ex art. 68 CCII e relativi allegati (doc. 36).

---000---

#### **CONCLUSIONI**

Tutto ciò premesso, il Sig. Paolo SALOMONE, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

**CHIEDE** 

che l'Ill.mo Tribunale di Cuneo voglia:

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 24 DI 26



- ammettere il signor Paolo SALOMONE alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss. CCII;
- disporre, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70, comma 4, CCII, il divieto di iniziare o proseguire procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e più in generale, il divieto di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del consumatore;
- disporre, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70, comma 4, CCII, tutte le altre misure ritenute idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso, il divieto di acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore nonché, se ritenuto, il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;
- disporre ogni eventuale ulteriore provvedimento di legge;
- disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'OCC ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze. A tali fini, si allegano copie della relazione dell'OCC e del presente ricorso con i dati oscurati ai fini della privacy (doc. 37, doc. 38);
- verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni eventuale contestazione,
- dispensare l'OCC di cui all'art. 70 comma 7 D.lgs. n. 14/2019 s.mi., con particolare riferimento alla trascrizione della sentenza di omologazione non prevedendo il piano, per le ragioni indicate nel ricorso, la vendita e/o la cessione dei beni nella titolarità del ricorrente.

---o0o---

Si offre in comunicazione, mediante deposito telematico in Cancelleria, la seguente documentazione:

- 1. carta di identità e codice fiscale Sig. Paolo SALOMONE;
- 2. certificato di stato di famiglia;

2bis – dichiarazione stato di famiglia;

- 3. contratto di locazione immobile del 01.03.2023;
- 4. sentenza n. 280/2021 del Tribunale di Cuneo e memoria congiunta di scioglimento del matrimonio;
- 5. visura CCIAA impresa individuale;
- 6. atto di cessione ramo d'azienda (2016);
- 7. dichiarazioni cumulative;
- 8. intimazione di pagamento Agenzia delle Entrate Riscossione PVA;
- 9. nota proforma Studio Associato Demarchi;

9-bis. Dichiarazione Dr. Demarchi;

- 10. prospetto Banca d'Italia;
- 11. dichiarazione rinuncia restituzione canoni locazione Sig.ra

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 25 DI 26

# RUSSOTOMATIS STUDIO LEGALE

- 12. preventivo di spesa OCC Cuneo;
- 13. preventivo di spesa perito Geom. Tommaso Blandi;
- 14. nota proforma Avv. Matteo Conte;
- 15. visure catastali immobili Sig. Paolo Salomone;
- 16. relazione di stima immobili Geom. Blandi;
- 17. contratto di compravendita immobile (2018);
- 18. contratto leasing Toyota;
- 19. contratto leasing Ford cessato;
- 20. fattura n. 7/E del 10/10/2022;
- 21. estratti conto corrente cointestato;
- 22. estratti conto corrente Sig. Paolo Salomone i.i.;
- 23. estratto conto pensione
- 24. condizioni contrattuali
- 25. dichiarazione beni mobili-immobili e attività;
- 26. unico 2020 redditi 2019;
- 27. unico 2021 redditi 2020;
- 28. unico 2022 redditi 2021;
- 29. dichiarazione attività di impresa e documentazione contabile;
- 30. proposta per finanza esterna equivalente immobili;
- 31. proposta per finanza esterna;
- 32. dichiarazione sulle entrate della famiglia e sulle spese;
- 33. prospetto informativo rottamazione;
- 34. elenco creditori e cause di prelazione;
- 35. elenco atti di straordinaria amministrazione;
- 36. relazione OCC ex art. 68 D.lgs. n. 14/2019 s.m.i.;
- 37. ricorso uso pubblicazione;
- 38. relazione ex art. 68 D.lgs. n. 14/2019 s.m.i. uso pubblicazione.

---o0o---

Il contributo unificato è versato nella misura di euro 98,00, oltre diritti di segreteria per euro 27,00.

---000---

Con osservanza.

Cuneo, lì 9.06.2023

Avv. Matter Conte

AVV. MATTEO CONTE PAGINA 26 DI 26